

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TCP (TARIFFE CORRISPETTIVE PUNTUALI) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020	Nr. Progr.	71
	Data	09/09/2020
	Seduta Nr.	28

Cod. Ente : 036045

L'anno *DUEMILAVENTI* questo giorno *NOVE* del mese di *SETTEMBRE* alle ore *16:20* convocata con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	
COSTANTINI UMBERTO	SINDACO	S	
FRANCIOSO SALVATORE	VICE-SINDACO	S	
ACERBI CARLOTTA	ASSESSORE	S	
BABILONI STEFANIA	ASSESSORE	S	
SPADINI MIRELLA	ASSESSORE	S	
<i>Totale Presenti</i>	5	<i>Totale Assenti</i>	0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il *VICE SEGRETARIO* del Comune, *BRIGHENTI ADRIANO*

In qualità di *SINDACO*, il Sig. *COSTANTINI UMBERTO* assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TCP (TARIFFE CORRISPETTIVE PUNTUALI) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 147/2013 comma 652 fa proprio il principio «*Chi inquina, paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- la Legge 147/2013 al comma 668 stabilisce che: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- il D.M 20 aprile 2017, all'art. 1, determina i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea;
- il medesimo DM 20 aprile 2017 all'art. 4. stabilisce che *"la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti"*;
- la Legge Regionale n. 16/2015 all'art. 5 stabilisce che: *"La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate"*;
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dichiarandone il carattere pandemico l'11 marzo 2020;
- il Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi (termine successivamente prorogato al 15 ottobre) in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare l'epidemia molte delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività economiche al fine di ridurre il rischio di contagio;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 17/12/2018, con la quale è stata istituita la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai sensi del comma 668 della Legge 147/2013 ed è stato approvato il Regolamento per la sua gestione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 27/02/2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVE ANNO 2019";
- la Deliberazione di consiglio locale di Modena nr. 3 del 18 marzo 2019 di definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 del Servizio Gestione Rifiuti;

Premesso inoltre che:

- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017, attribuisce all'autorità il compito di riformare il metodo tariffario di cui al dpr 158 del 1999, che non disciplina alcunché in materia di riduzioni specifiche restando, quest'ultima competenza, in capo ai Comuni;
- la legge n. 147/2013, ed in particolare all'art. 1 comma 660 infatti, attribuisce un'ampia potestà regolamentare in tema di riduzioni ed esenzioni Tari *"Il comune può deliberare ... ulteriori riduzioni ed esenzioni.... La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- l'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- l'art. 138 del DL 34/2020 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU portandoli al 30/09/2020 che è anche il termine previsto per l'approvazione del bilancio.
- l'art. 33 comma 4 del vigente Regolamento per la gestione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva stabilisce che *"Il Comune individua le riduzioni/esenzioni di cui al presente comma e ne stabilisce la misura, la quota su cui applicarle, i requisiti, le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio a copertura delle stesse"*.

Vista la Delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 – *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID19"*, con la quale l'Autorità è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite.

Richiamata la Consultazione ARERA n. 189/2020 recante *"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Richiamata la delibera 14 del 27 aprile 2020 di ATERSIR (consiglio locale di ambito di Modena) di avvalersi della previsione di cui all'art 107 comma 5 del decreto 18/2020 (Cura Italia) così come sopra meglio specificato;

Evidenziato che la delibera 158/2020 sopra citata individua varie tipologie di utenti cui applicare diverse tipologie di riduzione ed in particolare *"Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la **quota variabile** della tariffa per il periodo di sospensione delle attività"*;

Tenuto conto che la delibera sopra citata introduce delle riduzioni, coinvolgendo l'ente territoriale competente (ATERSIR), connesse alla sola riduzione della quota variabile che rappresenta, mediamente, solo il 10% della bolletta TCP delle utenze non domestiche e che pertanto l'azzeramento della sola quota variabile per il periodo di chiusura dell'attività dovuto al COVID si traduce in una misura di scarso peso economico;

Evidenziato che ARERA è intervenuta recentemente (delibera 238 del 23/06/2020) per introdurre la facoltà, a favore dei comuni, di accedere tramite ATERSIR all'anticipazione da parte della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) di un apposito finanziamento da restituire in tre annualità, per garantire la copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza COVID-19;

Preso atto che tale formula di finanziamento delle misure di tutela riconducibili all'emergenza COVID-19 si tradurrebbe in un semplice riparto su più esercizi dei medesimi costi senza, quindi, costituire una misura di riduzione della tassa rifiuti a favore di chi ha inquinato meno a seguito della contrazione degli affari e dei consumi;

Richiamate e fatte proprie, in tal senso, la nota critica dell'ANCI (prot. 202/20) che evidenzia criticità, contraddizioni e sperequazioni della delibera 158/2020 di ARERA e la nota di approfondimento di IFEL del 31/05/2020 che aggiunge elementi e suggerimenti rispetto alla nota ANCI;

Richiamata altresì la nota di ATERSIR redatta in collaborazione con ANCI Emilia Romagna del 9/06/2020 avente ad oggetto le indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si evidenzia che *"...si ritiene di immediata applicazione quanto previsto dal comma 1.5 in riferimento alla parte variabile della tariffa collegata agli svuotamenti minimi obbligatori"* estendendo, così, la scontistica alla quota fissa normalizzata ancorché la delibera faccia espresso e puntuale riferimento alla sola quota variabile;

Vista la nota del Gestore con il prospetto di simulazione parametrica di stima dei costi delle riduzioni obbligatorie e facoltative da delibera ARERA 158/20 da applicare alla quota fissa normalizzata e alla quota variabile di base e raggruppate per categoria;

Ritenuto opportuno introdurre le misure di mitigazione della tassa rifiuti per l'anno 2020 che tengano conto di molteplici fattori:

- 1) la chiusura imposta a diverse attività con modalità e tempi assai diversi ed oggi difficilmente ricostruibili e verificabili (le deroghe approvate dalla prefettura, lo sfruttamento del commercio on-line, l'attivazione del take away, ecc);
- 2) le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione del virus che hanno ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la fruizione di servizi;
- 3) la necessità di garantire un corretto prelievo tariffario sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in base al principio di "chi inquina paga" che tenga conto della riduzione dei consumi e della conseguente ridotta produzione di rifiuti;
- 4) di applicare le riduzioni alle Imprese identificate con i codici ATECO indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo alle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato A alla Delibera ARERA 158/2020;

Evidenziata inoltre la necessità di procedere celermente con l'approvazione delle tariffe 2020 al fine di garantire il rispetto del termine fissato dal legislatore al 30/09 per l'approvazione delle tariffe che presuppone una asseverazione anche dell'ente territorialmente competente (ATERSIR);

Ritenuto pertanto opportuno:

1. avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020, approvando per il 2020 le stesse tariffe corrispettive puntuali del 2019 (allegato A) e rinviando l'eventuale determinazione di un conguaglio delle stesse in occasione della approvazione del PEF 2020) così come deliberato da ATERSIR;
2. applicare le riduzioni previste dalla deliberazione 158/2020 di Arera alla (sola) quota variabile così come indicato al punto 1.5;
3. adottare delle misure di riduzione delle tariffe TcP, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, da applicare sulla quota fissa normalizzata della tariffa TCP 2020 alle attività di utenze non domestiche che hanno subito una chiusura forzata a causa delle misure di contenimento della epidemia di Coronavirus; le riduzioni saranno applicate sulla quota fissa normalizzata e la quota sarà posta a zero per il periodo di sospensione dell'attività in base ai codici ATECO indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle *Tabelle 1a, 1b e 2 dell'Allegato A della Delibera ARERA n. 158/2020 (allegato C)*.

Dato atto che la gradazione delle riduzioni si sviluppa seguendo diversi criteri ed in particolare:

- categorie di contribuenza TcP riconducibili ad attività con chiusura prolungata (per legge) per le quali la riapertura è avvenuta con prescrizioni molto rilevanti in tema di distanziamento sociale;
- categorie di contribuenza TcP riconducibili ad attività con chiusura prolungata (per legge);
- categorie di contribuenza TcP riconducibili ad attività con chiusura limitata (per legge);

Evidenziato infine che,

- 1) per le ragioni espresse in premessa l'ente, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660 della Legge 147/2013 provvederà alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra esposte, quantificabili in circa euro 90.000,00 con propri fondi di bilancio;
- 2) le riduzioni previste in questo atto deliberativo garantiscono un consolidamento ed un ampliamento del beneficio previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020;
- 3) è opportuno demandare al gestore l'applicazione delle riduzioni da applicare alla quota fissa normalizzata e delle riduzioni indicate nella delibera n. 158/2020 di Arera sulla quota variabile;
- 4) il Comune provvederà ai sensi dell'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno approvare le tariffe 2019 rinviando e richiamando le motivazioni e le specifiche di cui alla propria precedente deliberazione n. 17 del 27/02/2019 applicando, per l'anno 2020, alle utenze non domestiche le seguenti riduzioni:

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Visti:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la L.R. n. 16/2015;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio Dott. Adriano Brighenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi degli art. 49 comma 1 del Testo Unico nr. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali – Presenti n. 5 Assessori – Votanti n. 5

DELIBERA

- 1) Di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 approvando per il 2020 le stesse tariffe corrispettive puntuali 2019 (allegato A) e rinviando l'eventuale determinazione di un conguaglio delle stesse in occasione della approvazione del PEF 2020 così come deliberato da ATERSIR;
- 2) Di approvare le medesime forme di riduzione previste per la TCP 2019 come meglio descritte nell'allegato B);
- 3) Di applicare le riduzioni previste dalla deliberazione n. 158 /2020 di Arera alla (sola) quota variabile;
- 4) Di adottare ulteriori misure di riduzione delle tariffe Tcp, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013, da applicare sulla quota fissa normalizzata della tariffa TCP 2020 alle attività di utenze non domestiche che hanno subito una chiusura forzata a causa delle misure di contenimento della epidemia di Coronavirus, stabilendo che le riduzioni saranno applicate sulla quota fissa normalizzata e la quota sarà posta a zero, per il periodo di sospensione dell'attività in base ai codici ATECO indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle Tabelle 1a, 1b e 2 dell'Allegato A della Delibera ARERA n. 158/2020 (allegato C);
- 5) Di assicurare la copertura finanziaria alle riduzioni sopra indicate avvalendosi di quanto stabilito dal comma 660 della Legge 147/2013 destinando fondi propri di bilancio quantificabili in circa euro 90.000 (imposte incluse);
- 6) Di dare atto che le riduzioni previste in questo atto deliberativo garantiscono un consolidamento ed un ampliamento del beneficio previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020;

- 7) Di demandare al gestore l'applicazione delle riduzioni sulla quota fissa normalizzata e delle riduzioni sulla quota variabile della TCP 2020 indicate nella delibera n. 158/2020 di Arera;
- 8) Di provvedere, ai sensi dell'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 ed entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;
- 9) Di pubblicare il presente atto sul sito del federalismo fiscale;

Infine, la Giunta Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 5 Assessori – Votanti n. 5

DELIBERA

di dichiarare, la presente delibera urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare adeguata e tempestiva informazione agli utenti.

ALLEGATO A

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARIFFA PUNTUALE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si approvano le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020:

APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2020
AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6 LETTERA D) DELLA L.R. 23/2011

Comune di Spilamberto
Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020
UTENZE DOMESTICHE

Quota Fissa, Quota Fissa Normalizzata e Quota Variabile di Base (litri minimi) delle Utenze Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO						
COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2019 €/mq	Kb	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2019 €/componente	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,84	0,2238667	1,00	67,5394415	0,0776549	480
RES - 2	0,98	0,2611779	1,78	120,2202059	0,0776549	640
RES - 3	1,08	0,2878287	2,10	141,8328272	0,0776549	720
RES - 4	1,16	0,3091493	2,20	148,5867714	0,0776549	800
RES - 5	1,24	0,3304700	2,80	189,1104362	0,0776549	880
RES - 6 e oltre	1,30	0,3464604	3,40	229,6341011	0,0776549	880
NRES - 1	0,84	0,2238667	1,00	67,5394415	0,0776549	480
NRES - 2	0,98	0,2611779	1,78	120,2202059	0,0776549	640
NRES - 3	1,08	0,2878287	2,10	141,8328272	0,0776549	720
NRES - 4	1,16	0,3091493	2,20	148,5867714	0,0776549	800
NRES - 5	1,24	0,3304700	2,80	189,1104362	0,0776549	880
NRES - 6 e oltre	1,30	0,3464604	3,40	229,6341011	0,0776549	880

Quota Variabile Aggiuntiva (eccedenze) delle Utenze Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)

€/Litro
€ 0,0776549

Comune di Spilamberto
Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020
UTENZE NON DOMESTICHE

Quota Fissa e Quota Fissa Normalizzata delle Utenze Non Domestiche (IVA esclusa)

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO					
QUOTA FISSA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2019 €/mq	Kd	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2019 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, stazioni, caserme	1,00	0,4317273	8,25	1,3885869
2	Cinematografi e teatri	0,60	0,2590000	4,90	0,8247273
3	Autorimesse e magazzini senza vendita	0,60	0,2590425	4,90	0,8247365
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,3799290	7,21	1,2135408
5	Stabilimenti Balneari	0,38	0,1640909	3,12	0,5251818
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	0,2201861	4,22	0,7102832
7	Alberghi con ristorante	1,64	0,7080909	13,45	2,2638182
8	Alberghi senza ristorante	1,08	0,4662765	8,88	1,4946244
9	Case Di Cura e Riposo	1,25	0,5396719	10,22	1,7201646
10	Ospedali	1,07	0,4620000	8,81	1,4828182
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,16	0,5008155	9,50	1,5989788
12	Banche ed istituti di credito	0,92	0,3971985	7,55	1,2707674
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,41	0,6087499	11,55	1,9440216
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	1,52	0,6562410	12,50	2,1039195
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti ecc.	0,83	0,3583636	6,81	1,1462154
16	Banchi Di Mercato Beni Durevoli	1,78	0,7684545	14,58	2,4540000
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,34	0,5785283	11,00	1,8514492
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	0,94	0,4058333	7,70	1,2960144
19	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista	1,09	0,4705939	8,95	1,5064060
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	0,4705939	8,91	1,4996738
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,4705939	8,91	1,4996738
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, agriturismo	6,10	2,6335988	50,00	8,4156781
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	6,10	2,6335988	50,00	8,4156364
24	Bar, caffè, pasticceria	5,37	2,3184304	44,00	7,4057967
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	2,68	1,1570565	22,00	3,7028984
26	Plurilicenze alimentari	2,61	1,1268349	21,40	3,6019102
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	6,83	2,9487672	56,00	9,4255595
28	Ipermercati Di Generi Misti	1,56	0,6735455	12,82	2,1578182
29	Banchi mercato generi alimentari	6,92	2,9876364	56,78	9,5568182
30	Discoteche, Night-Club	1,83	0,7900796	15,00	2,5247034
31	Parti Comuni Condomini	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000

Comune di Spilamberto
Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020
UTENZE NON DOMESTICHE

Quota Variabile Minima UtENZE Non Domestiche in base al contenitore (IVA esclusa)

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE		
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
40 litri	€ 0,0776549	800
40 litri - < 65 mq	€ 0,0776549	400
120 litri	€ 0,0776549	2.400
240 litri	€ 0,0776549	4.800
360 litri	€ 0,0776549	7.200
1.700 litri	€ 0,0776549	34.000

Quota Variabile aggiuntiva (eccedenze) UtENZE Non Domestiche (IVA esclusa)

€/Litro
€ 0,0776549

Allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ di Spilamberto

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 8 c. 11 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condomini").

1. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati

Ai sensi dell'art. 6 c. 5 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali, autofficine, elettrauto, gommisti	25%
- Attività artigianali di produzione di beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali falegnamerie, carpenterie e simili, tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche.	25%
- Produzione di allestimenti od insegne, laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10%
- Distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi	5%

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 6 c. 8 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.

3. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 100%.

4. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti speciali assimilati per quantitativi fino a una soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a:

$$2 \times Kd \times Superficie$$

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune.

La tariffa è ridotta nella quota fissa normalizzata in una misura percentuale determinata in base al rapporto tra i quantitativi di rifiuti avviati al riciclo e la soglia dei rifiuti assimilabili dall'azienda ($2 \times Kd \times S$).

5. Riduzioni per compostaggio individuale

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota fissa normalizzata della tariffa.

Ai sensi dell'art. 21 c. 2 del regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della quota fissa normalizzata della tariffa.

6. Riduzioni per compostaggio di comunità

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione del 10% della quota fissa normalizzata della tariffa.

7. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche e non domestiche si applicano, alla parte fissa della tariffa, le seguenti riduzioni:

Limite per conferimento utenze domestiche 100 Kg

Limite per conferimento utenze non domestiche 300 Kg

TIPOLOGIA RIFIUTO	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADINE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (MAX 5 CONFERIMENTI/ANNO – PESO MINIMO CONFERIMENTO 20 KG)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (MAX 3 CONFERIMENTI/ANNO)	3,00 €/conferimento

8. Riduzioni per donazioni farmaci

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, si applica una riduzione del 10% della parte fissa della tariffa.

9. Riduzioni per Utilizzo di presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti con pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

11. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini) – Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.160 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 104 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

11. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non domestiche

Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;

a) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia per utilizzo di pannolini pari a 2.080 litri annuali per ogni "soggetto agevolato" e di una franchigia per utilizzo di presidi medico-sanitari pari a 4.160 per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:

- per case di cura e similari ◊ numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
- per asili e similari ◊ numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

- per “micro-nidi” ◇ numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- per le case famiglia ◇ numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell’art. 8 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

12. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell’art. 33 C. 3 del regolamento, si approvano le seguenti riduzioni:

Riduzione per la partecipazione al servizio di volontariato civico - cittadinanza attiva

In base al Regolamento di cittadinanza attiva sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con delibera di C.C. n. 102 del 19/12/2016, viene stabilita una riduzione pari al 20% della parte fissa della Tariffa, fino ad un massimo di €. 50,00, sull’importo annuo dovuto da ogni cittadino che parteciperà concretamente all’attività di volontariato civico per interventi di pulizia e mantenimento del decoro urbano individuati dall’Amministrazione.

Criteri:

- La riduzione verrà concessa a condizione che il cittadino sia in regola con gli obblighi tributari del Comune. Nell’ipotesi in cui due o più cittadini partecipanti al progetto di cittadinanza attiva facciano parte del medesimo nucleo familiare, la riduzione è applicata una sola volta.
- La riduzione verrà riconosciuta sull’importo dovuto, in rapporto alla durata del progetto relativo all’attività di volontariato civico, l’anno successivo in sede di conguaglio, a seguito di comunicazione da parte del Responsabile del Servizio Ambiente dell’elenco dei cittadini che

hanno svolto efficientemente le attività/servizi assegnati, con indicato il periodo di svolgimento.

- Nel caso l'Ente proceda alla revoca dell'incarico di volontariato civico per inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti non si applicherà alcuna riduzione. L'Amministrazione in sede di redazione del bilancio di previsione annuale stabilirà l'importo massimo complessivo di risorse da utilizzare per il finanziamento della suddetta riduzione. Nel caso in cui gli importi da riconoscere eccedano l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, la riduzione sarà proporzionalmente ridotta al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di accedere all'incentivo.

13. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 33 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di parte fissa e quota variabile di base.

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47,71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47,61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Rif. normativo
1	Musei	91,02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020
1	Biblioteche	91,01	08.03.2020	d.P.C.M 09.03.2020
2	Cinematografi	59,14	08.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
2	Teatri	90,04	08.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾	
13	Negozi calzature	47,72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47,71	12.03.2020 ⁽⁵⁾	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	d.P.C.M 11.03.2020
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16	Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96,02	12.03.2020	
30	Discoteche, night club	93.29.10	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate;

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
1	Scuole	85	08.03.2020	consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza ¹⁰ , con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1	Associazioni	94	23.03.2020 ⁽⁴⁾	consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1	Luoghi di culto	94,91	08.03.2020	apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Campeggi	55,30	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020
5	Stabilimenti balneari	93,29,20	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 26.04.2020
7	Alberghi con ristorante	55,1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾
8	Alberghi senza ristorante	55,1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11	(uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) ¹⁰ ; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11	(agenzie)		23.03.2020	fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfestazione" (cod. ATECO 81.2), di	
Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
				attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82	
12	(banche, istituti di credito)	K (64)		ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
12	(studi professionali)	da 69 a 75; 86		consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle	

13	Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	sospesi se non inclusi nell'elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 ⁽⁷⁾		consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
20	Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	
Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
23	Mense	56,2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
23	Birrerie, amburgherie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
24	Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze	
27	Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M. 26.04.2020 (allegato 1)	
27	Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M. 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza, dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M. 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M. 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M. 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".



COMUNE DI SPILAMBERTO

P.zza Caduti Libert  3 - 41057 Spilamberto (MO)

Provincia di Modena

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

**PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 134/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TCP (TARIFFE CORRISPETTIVE PUNTUALI) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarit  tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 08.09.2020

IL RESPONSABILE

F.to Adriano BRIGHENTI



COMUNE DI SPILAMBERTO

P.zza Caduti Libert  3 - 41057 Spilamberto (MO)

Provincia di Modena

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

**PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 134/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TCP (TARIFFE CORRISPETTIVE PUNTUALI) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualit  di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarit  contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 08.09.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Adriano BRIGHENTI



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 71 DEL 09/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TCP (TARIFFE CORRISPETTIVE PUNTUALI) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
F.to COSTANTINI UMBERTO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO
F.to BRIGHENTI ADRIANO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI SPILAMBERTO, Li 25/09/2020

**IL RESPONSABILE
TONIELLI ANTONELLA**